

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AZIENDA ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA E RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Premesso:

che l'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008:

- dispone che in tutte le aziende o unità produttive debbano essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- demanda alla contrattazione collettiva la determinazione del numero dei rappresentanti, le modalità di designazione o elezione degli stessi, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni;
- che l'art. 50 dello stesso decreto precisa le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di detti Rappresentanti.
- che il testo di riferimento per la contrattazione collettiva applicabile è costituito dal CCNL del 10/07/1996.

Concordano quanto segue:

ART.1

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS

Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni individua la figura del RLS in ambito aziendale.

Tale figura ha una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni attribuite dall'art. 50 dello stesso decreto legislativo.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEI RLS

Per le aree di contrattazione del personale del comparto e della dirigenza, in considerazione:

- della tipologia e della complessità delle strutture dell'Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona, che vede la presenza di due presidi
- del numero dei dipendenti
- della molteplicità di figure professionali esistenti

il numero dei RLS è fissato complessivamente in 8 unità e precisamente 5 appartenenti all'area del comparto e 3 alla dirigenza di cui 1 alla dirigenza non medica.

ART. 3

MODALITÀ' DI INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI RLS

I nominativi dei RLS vengono individuati tramite designazione da parte delle Organizzazioni Sindacali prevalentemente nell'ambito della RSU presenti in azienda, con particolare riferimento al presidio di appartenenza.

Tali figure saranno dotate di apposito strumento di riconoscimento per l'espletamento delle proprie attività.

ART. 4

DURATA IN CARICA DEI RLS

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, durano in carica, di norma, tre anni.

Nel caso in cui uno o più RLS non potessero, per sopravvenuti impedimenti (revoca del mandato o per cessazione dal servizio) esercitare le funzioni attribuite, si procede alla sostituzione mediante



Handwritten signatures of the representatives of the workers and management.

designazione a cura della sigla che aveva provveduto alla nomina. Il RLS subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato iniziale .

Con le stesse modalità si procede alla sostituzione nell'eventualità che uno o più RLS rassegnassero volontarie dimissioni dall'incarico conferito. Al termine del triennio d'incarico, i RLS sono ridesignabili.

ART. 5

PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI RLS

Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall' art. 50 del D.Lgs.n. 81/2008.

Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:

A) funzioni esercitate su iniziativa di organismi istituzionali (Organo di vigilanza, Datore di lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione. Medico Competente etc.);

Sono funzioni sub A) :

- la consultazione
- la formazione
- la partecipazione alle riunioni periodiche
- la partecipazione ai sopralluoghi dell'organo di vigilanza

B) funzioni rimesse esclusivamente all'iniziativa dei RLS

Sono funzioni sub B):

- la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione previste ai punti b); c); d); g); i); l); m) del citato art. 50 D.L.gs. 81/2008;
- l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- la segnalazione al responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
- l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'azienda ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro:

Per l'esercizio delle funzioni rimesse alla propria iniziativa, ai RLS viene assegnato un monte ore annuo pari a 40 ore per singolo RLS non cumulabili.

Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub A), in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali. I permessi utilizzati sia per l'esercizio delle funzioni sub A) che per l'esercizio delle funzioni sub B) sono assimilabili all'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l'intero trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.

Nel caso di fruizione di permessi per l'assolvimento delle funzioni di cui sub A), vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento di cui al successivo art. 6. Qualora le ore in questione siano superiori al debito orario dovuto queste ultime vengono conteggiate come eccedenze riconosciute.

Nel caso di fruizione per l'assolvimento delle funzioni di cui sub B), le ore utilizzate vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto per quel giorno e comunque non danno luogo a recuperi e a liquidazioni di ore di straordinario.


ART.6

MODALITÀ' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

1. Permessi per espletamento delle funzioni sub A)

Attività programmate o programmabili.

Nel caso di attività programmate, gli organismi istituzionali competenti (Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, etc..) sono tenuti a fornire, di norma con cadenza trimestrale, il calendario delle suddette attività ai RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale. I RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario in questione ai Responsabili delle Unità Operative



di afferenza, onde consentire loro la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione delle assenze previste.

Attività' non programmate o non programmabili.

Gli organismi istituzionali competenti sono tenuti a fornire notizia delle attività' di cui si rende necessario l'espletamento con un preavviso minimo, di norma, pari a 5 giorni. Tale notizia e' comunicata per conoscenza, alla Direzione Aziendale. I RLS anche in questo caso devono, a loro volta, farsi carico di avvisare il Responsabile dell'Unità Operativa di afferenza almeno 48 ore prima.

2. Permessi per espletamento delle funzioni sub B).

I RLS programmano la propria attività' e formulano un piano di lavoro trimestrale da comunicare:

- alla Direzione Aziendale
- al Servizio di Prevenzione e Protezione
- ai Responsabili delle Unità Operative di afferenza dei RLS

La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere di norma al non frazionamento dell'attività, concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.

E' fatta salva la possibilità di derogare ai limiti temporali di preavviso fissati per tutti i tipi di attività in caso di eventi eccezionali, gravi e non preventivabili in alcun modo.

I Responsabili delle Unità Operative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a favorire l'attività di questi ultimi, agevolando la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, rappresentate in forma scritta.

Nel caso in cui per l'espletamento delle funzioni sub B) si renda necessario lo spostamento ad altro presidio rispetto a quello di appartenenza è consentito l'utilizzo dell'automezzo aziendale o del mezzo proprio previa compilazione dell'apposita modulistica.

Per l'esercizio delle funzioni sub B) i RLS devono richiedere i previsti permessi retribuiti attraverso apposita modulistica predisposta dall'azienda e allegata al presente regolamento con l'indicazione delle attività svolte. Il modulo con l'autorizzazione del responsabile del servizio di appartenenza dovrà essere poi consegnato al settore assenze dell'U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell'Azienda.

Per le funzioni sub A), gli organismi istituzionali competenti su iniziativa dei quali sono state effettuate le attività, inviano mensilmente dell'U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali un resoconto nominativo dei RLS che hanno partecipato alle attività' medesime, con l'indicazione delle ore dagli stessi impiegate.

ART. 7

ORGANIZZAZIONE DEI RLS

Entro 30 giorni dalla formale designazione, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione convoca la prima riunione dei RLS designati per l'illustrazione delle attività aziendali in ambito di sicurezza.

Ad avvenuta formazione dei rappresentanti ai sensi dell'art. 50, comma 1. punto g) del D.Lgs. 81/2008, si procederà:

- alla predisposizione di un piano di lavoro;
- all'individuazione degli strumenti utilizzabili per informare i lavoratori;
- alla ricognizione delle esigenze di formazione periodica dei RLS.

L'Azienda si fa carico di comunicare, con opportune e capillari modalità, a tutti i dipendenti i nominativi dei RLS nonché il recapito aziendale degli stessi.

ART. 8
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e' esercitato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 9
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Laddove il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione dei RLS questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro pertanto, consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.

Ai RLS in occasione della consultazione, è concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.

Per ogni consultazione deve essere redatto apposito verbale ove sono riportate le osservazioni e le proposte dei RLS. Questi ultimi confermano l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

ART. 11
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e le informazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del D.LgS. 81/2008. Hanno diritto, inoltre, a ricevere, su richiesta la documentazione sulla valutazione dei rischi.

Ai RLS vengono, altresì, comunicati dal Medico Competente, in occasioni delle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.

L'Azienda fornisce, anche su istanza dei RLS le informazioni e la documemazione richiesta, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia, anche per cambiamenti inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, nonché l'introduzione di nuove tecnologie.

I RLS ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a fame un uso strettamente connesso alla loro funzione ed al particolare rispetto delle disposizioni del comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 12
STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Le sedi di svolgimento dell'attività coincidono di norma con i locali assegnati alle RSU.

ART. 13
FORMAZIONE DEI RLS

I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 50 - comma 1. punto g) del D.Lgs. 81/2008.

La formazione si connota quale attività' istituzionale sub A) i cui oneri, ai sensi del decreto medesimo, sono a totale carico dell'Azienda.

I corsi verranno effettuati sulla base di quanto previsto dall'art. 37, c. 10,11,12 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 14
RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno definito.

Della riunione viene redatto apposito verbale.

27/7/2010



AZIENDA OSPEDALIERA Istituti Ospitalieri di Cremona	PERMESSI RETRIBUITI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
--	---	--

Il/La sottoscritto/a _____ matricola _____

Con la qualifica di _____

Presso il Servizio/U.O. _____

CHIEDE

di poter fruire per il giorno _____ del permesso retribuito per l'espletamento delle funzioni in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimento delle seguenti attività, come da programmazione già comunicata:

Data _____ Firma _____

Visto. Si autorizza l'assenza dal servizio.

Visto. Non si autorizza l'assenza dal servizio, per i seguenti motivi

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/U.O.

Nel caso in cui per l'espletamento delle funzioni di RLS si renda necessario lo spostamento ad altro presidio rispetto a quello di appartenenza e quindi l'uso di automezzi (propri o dell'ente) è necessario compilare il foglio di missione giornaliero sia ai fini delle coperture assicurative che ai fini dell'eventuale rimborso.

Riservato all'unità operativa personale:

caricato assenza

data..... firma









P. Benelli